

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso
Via Montegrappa,17 – 31010 Fonte (Tv)

R E G O L A M E N T O

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE, OCCASIONALE O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A NORMA DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, 3, COMMI 55,56 E 57 DELLA LEGGE N. 244/2007 e 46 DELLA LEGGE N. 133/2008.

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 22.12.2008)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le regole generali di norma applicabili agli incarichi, con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice civile. In particolare gli incarichi con:

a) soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;

b) soggetti esercenti attività autonoma o parasubordinata, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata da continuità della prestazione e un potere di direzione dell'amministrazione;

c) soggetti esercenti attività autonoma, nell'ambito di rapporti di collaborazione occasionale.

2. Non sono assoggettati al presente regolamento gli incarichi per i quali trova applicazione una normativa speciale di settore (per esempio ai sensi del D.Lgs.vo 12.04.2006 n. 163).

3. Agli incarichi in ogni caso potranno accedere solo persone in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;

- godimento dei diritti civili e politici;

- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva

- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;

- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 2 - Presupposti per l'attivazione degli incarichi esterni

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. Gli incarichi possono avere ad oggetto anche attività di studio, ricerca o consulenza.

3. In particolare, durante la fase istruttoria di affidamento occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione comunale medesima;

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; i soggetti cui è possibile conferire gli incarichi sono esperti di provata competenza, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno (ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio);

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

4. L'amministrazione comunale può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

7. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di cui al presente articolo è fissato nel bilancio di previsione afferente l'anno di riferimento.

Art. 3 - Competenza per il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene.

A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

Art. 4 - Forma e contenuto dei contratti

1. Il contratto dovrà avere forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) L'identità delle parti e l'indicazione del settore d'attività;
- b) La specificazione del possesso da parte dell'incaricato dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego;
- c) L'individuazione delle prestazioni richieste per l'esecuzione dei progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, oggetto dell'incarico ;
- d) La durata del contratto, l'individuazione delle forme e delle modalità della collaborazione e del coordinamento con il Committente;
- e) L'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione, nonché i criteri per l'eventuale rimodulazione dei compensi anche in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi;
- f) I casi di estinzione del rapporto;
- g) Le ipotesi di recesso da parte del committente e del collaboratore, il termine e le modalità di preavviso;
- h) Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della disciplina del rapporto.

Art. 5 - Natura dell'incarico ed obblighi di riservatezza e di lealtà

1. L'incarico di cui all'articolo 1 viene conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile e art. 409 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazione d'opera, anche intellettuale, continuativa e coordinata, autonoma occasionale e/o professionale, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l'attività all'interno dell'Amministrazione Comunale o presso una sede dalla stessa indicata.

2. L'incaricato, qualora intenda prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà darne comunicazione al committente. Resta inteso che l'attività resa nell'ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore del Comune, quindi non in conflitto di interessi.

3. L'incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a

proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

4. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell'essenzialità e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 6 - Modalità di espletamento degli incarichi - incompatibilità

1. L'incaricato avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione operando, quando possibile, anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dell'Amministrazione o dall'incaricato.

2. Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, la presenza dell'incaricato presso una sede d'attività indicata dall'Amministrazione, si predisporrà, a sua cura, un'indicazione di presenza giornaliera e settimanale all'interno della sede stessa.

3. L'incaricato potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata ed agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. L'incaricato potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

4. Se necessario e/o richiesto un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, l'incaricato avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, la sua disponibilità successiva.

5. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi, anche se conferiti da diversi settori dell'ente o afferenti materie diverse.

Art. 7 - Durata del contratto

1. La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni e all'esecuzione dell'attività concordata preventivamente fra le Parti firmatarie del contratto individuale all'atto della sua stipula, sulla base del progetto o programma di lavoro o parte di esso definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale stesso.

2. Per tutte le forme d'incarico di cui all'art. 1, la durata del contratto individuale sarà valutata in relazione al progetto o programma, privilegiando i contratti annuali e, nel caso di contratti di durata inferiore, la continuità temporale tra i contratti successivi, in modo da coprire tutto l'arco dell'anno.

3. Le norme indicate nelle presenti linee di indirizzo sono riferite a rapporti aventi la durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata superiore o inferiore.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

5. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 - Compenso

Il compenso corrisposto agli incaricati deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale si risolve nei seguenti casi:

a) per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione del progetto/opera oggetto del contratto.

b) Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto.

c) Per recesso del contratto da parte del committente o del collaboratore.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R.

Art.10 - Recesso del Contratto

1. Il Comune committente potrà recedere dal contratto per:

- Gravi inadempienze contrattuali;

- Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;

- Commissione da parte dell'incaricato dei reati previsti dall'art.15 della L.55/90 e s. m. ed i.;

- Danneggiamento a terzi e/o al Comune imputabili a dolo o colpa grave del collaboratore ;

- Furto di beni da parte del collaboratore;

- Inosservanza da parte dell'incaricato degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

2. In caso di recesso del Committente da formalizzarsi con motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata

A/R., resta salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso.

3. L'incaricato può recedere anticipatamente dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con almeno 30 giorni di anticipo. Tale periodo non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.

Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare, se dovuta, idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore dell'incaricato (Assicurazione obbligatoria Inail).

2. Per ciò che riguarda la responsabilità civile per i fatti compiuti dall'incaricato nell'esercizio delle funzioni, si applica integralmente la disciplina attualmente vigente per i dipendenti pubblici.

3. Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d'idonea documentazione e secondo le caratteristiche e le modalità stabilite per i dipendenti.

Art. 12 - Individuazione dell'incaricato

1. Gli incarichi saranno affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze ai soggetti che abbiano presentato domanda presso il Comune.

2. Le domande per il conferimento degli incarichi per le prestazioni professionali potranno essere presentate dai soggetti interessati seguendo le istruzioni che saranno pubblicate mediante avviso sul sito internet del Comune ed affisse all'Albo Pretorio.

3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;

b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;

c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

4. Per il conferimento degli incarichi i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.

5. L'elenco individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi professionali; l'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

6. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Dirigente interessato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti.

7. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- tipologia dell'incarico da affidare;
- qualificazione professionale;
- titoli posseduti;
- esperienze di lavoro attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare e grado di conoscenza delle normative di settore;
- eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico.

8. Per incarichi riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico.

9. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente l'Amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di incarichi esterni dall'ordinamento.

Art. 13 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico, potrà essere conferito direttamente, da parte del Dirigente competente, con scelta motivata, nei seguenti casi e seguendo comunque un principio di rotazione:

- a) attività di docenza, formativa, o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "curriculum e competenza specialistica in materia";

b) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

c) incarichi il cui compenso da corrispondere non sia superiore a euro 5000 al netto degli oneri riflessi;

d) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o di candidati idonei;

e) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal Dirigente competente situazioni di particolare urgenza e gravità che non consentono l'esperimento della procedura comparativa solo se non imputabili in alcun modo all'Amministrazione;

f) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;

g) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali prestazioni sono escluse anche dagli obblighi di pubblicità.

2. Per prestazioni di valore compreso tra Euro 5000 e 10000 al netto degli oneri riflessi è consentito il ricorso a semplice indagine di mercato espletata mediante lettera di invito a produrre offerta inviata ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti minimi.

Art. 14 - Pubblicità degli incarichi ed efficacia

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi delle seguenti indicazioni:

- soggetto percettore
- ragione dell'incarico
- ammontare erogato.

2. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'articolo 24 della

legge 30.12.1991 n. 412.3. L'efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 15 - Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

- a) i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- b) gli incarichi per le posizioni organizzative dell'ente;
- c) l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al Giudice di qualsiasi ordine e grado;
- d) le perizie giurate di stima sul valore degli immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- e) le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle stesse;
- f) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- g) attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione urbanistica e del territorio;
- h) gli incarichi di medico del lavoro ai sensi della normativa vigente;
- i) gli incarichi disciplinati da una espressa previsione di legge.

Art. 16 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi esterni.

2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.